



*Città di
San Severino Marche*

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: PERSONALE

CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 781 DEL 02-11-2017

Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE
SANTONI LIANA CON DECORRENZA 01/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO l'art.101 del Regolamento organico del personale di questo Comune, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 16/03/1988, il quale prevede il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età e maturato il servizio minimo per il diritto a pensione (oggi 20 anni di servizio utile a pensione);

VISTO il comma 6, lett. C), ed il comma 7, dell'art.24 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dai quali risulta che a decorrere dal 1° gennaio 2012 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

VISTO il comma 12 dell'art.24 del citato D.L. n.201/2011, il quale prevede che tutti i requisiti anagrafici previsti dal medesimo decreto, nonché il requisito contributivo di cui al comma 10, sono adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'art.12 del D.L. n.78/2010

VISTO il Decreto Direttoriale 06/12/2011 del Ragioniere Generale dello Stato, applicativo della disciplina di adeguamento alla speranza di vita di cui al citato art.12 D.L. n.78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono incrementati di 3 mesi.

VISTO il Decreto Direttoriale 16/12/2014 del Ragioniere Generale dello Stato, applicativo della disciplina di adeguamento alla speranza di vita di cui al citato art.12 D.L. n.78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono ulteriormente incrementati di 4 mesi;

DATO ATTO che, per effetto della normativa appena richiamata, nel 2017 l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito se risultano maturati i seguenti requisiti: - età anagrafica di 66 anni e 7 mesi;
- un'anzianità contributiva di 20 anni;

VISTA la Circolare n.2 del 08/03/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si richiama il principio secondo cui il collocamento a riposo d'ufficio può essere esercitato compatibilmente con la maturazione del diritto a pensione del lavoratore;



ACCERTATO che la sig.ra Santoni Liana, nata il 26/08/1951, dipendente di questo Comune con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, appartenente alla categoria giuridica D1, posizione economica D5, ha già maturato 20 anni di anzianità contributiva e compirà 66 anni e 7 mesi di età il prossimo 26/03/2018;

VISTI gli artt. 27-ter e 27-quater del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, così come integrato dall'accordo del 13 maggio 1996, dai quali risulta, tra l'altro, che il compimento del limite massimo di età previsto da norme di legge o di regolamento da luogo automaticamente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista;

Dato atto della propria competenza all'assunzione della presente determinazione in forza del Decreto Sindacale n. 76/13 del 31/10/2016;

Per i su esposti titoli e motivazioni,

DETERMINA

- 1) Di considerare la premessa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di collocare a riposo, per limiti di età, con decorrenza 1° aprile 2018, la sig.ra Santoni Liana, nata il 26/08/1951 a San Severino Marche (MC), dipendente di questo Comune con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, appartenente alla categoria giuridica D1, posizione economica D5, dando atto della maturazione in suo favore dei presupposti per il diritto al trattamento di quiescenza.
- 3) Di autorizzare l'Ufficio "Personale" dell'Ente a predisporre per la dipendente la documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento di pensione ed alla corresponsione dell'indennità di fine servizio.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 02-11-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to TAPANELLI PIETRO

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 02-11-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to TAPANELLI PIETRO

La suesesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-11-17 al 27-11-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 28-11-17

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario